



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

☎ 08580631209

Fax 085 8061254

E-MAIL: sindaco@comune.mosciano.te.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SANITÀ PUBBLICA E GESTIONE STRAORDINARIA DEI RIFIUTI

(Art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e Art. 191 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152)

N° 28/2020

IL SINDACO

Viste:

- le disposizioni di rilievo nazionale e regionale relative all’Emergenza Coronavirus presenti nella sezione dedicata del sito della Protezione Civile nazionale e disponibili al link <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus> ;
- l’Ordinanza del Presidente della giunta regionale d’Abruzzo N. 13 del 22.03.2020, con la quale, a seguito di indirizzi operativi forniti dal Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti del Dipartimento Territorio – Ambiente della Regione Abruzzo, Dott. Franco GERARDINI, a valere anche quale parere ai sensi del comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono state fornite Disposizioni tecnico – gestionali per il sistema dei rifiuti urbani connessi all’Emergenza COVID-19;
- la propria Ordinanza Sindacale N. 24 del 24.03.2020 per la gestione dei rifiuti urbani connessi all’Emergenza COVID-19 prodotti sul territorio del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE);
- la nota Prot. n. 11422 del 31.03.2020 formulata dal Dirigente IV Area del Comune di Giulianova (TE), Ing. Massimiliano GRAMENZI, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.04.2020 al n. 6201, tendente, sostanzialmente, ad ottenere l’accumulo temporaneo dei rifiuti prodotti sul territorio di detto Comune da persone positive al COVID-19 o in isolamento o in quarantena obbligatoria presso il Centro di Raccolta del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE);
- *la Circolare N. 1 all’OPGR n. 13 del 22/03/2020 del Servizio Gestione dei Rifiuti della giunta regionale d’Abruzzo (Prot. N. 90201 del 31.03.2020), pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.04.2020 al n. 6202;*
- acquisito il parere favorevole della DIODORO ECOLOGIA S.r.l., Gestore del Servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), sulla fattibilità tecnica della richiesta formulata dal Comune di Giulianova (TE), giusta nota PEC del 01.04.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.04.2020 al n. 6212;

Richiamato il principio di collaborazione e mutualità tra gli Enti;

Rilevato:

- che l’autorizzazione alla gestione straordinaria dei rifiuti urbani connessi all’Emergenza COVID-19 sul territorio regionale disposta al punto 1 dell’Ordinanza del Presidente della giunta regionale d’Abruzzo ha una previsione di durata di 3 (tre) mesi e comunque cessa di avere efficacia al termine dello stato di emergenza sanitaria, come da provvedimenti governativi o ministeriali che dispongono in tal senso;
- che le ordinanze emesse dai soggetti titolati ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

possono avere efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi, come previsto al relativo comma 1;

- che, però, le ordinanze emesse dai soggetti titolati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti, come stabilito dal relativo comma 4;

Considerato che ricorrono i presupposti per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale per il ricorso temporaneo alla gestione straordinaria dei R.S.U. (codice EER 20.03.01) sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto necessario provvedere in merito senza indugio e fino alla cessazione dell'emergenza o alla modifica degli indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti connessi all'Emergenza COVID-19 da parte dei soggetti sovracomunali istituzionalmente competenti in materia;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente;

Evidenziata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'adozione del provvedimento de quibus che possono essere individuati nell'**urgenza**, cioè nella indifferibilità dell'atto, nella **contingibilità**, ovvero nella straordinarietà (accidentalità) e imprevedibilità dell'evento, nella **temporaneità** degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità;

Atteso che eventuali costi o canoni da porre a carico del Comune di Giulianova (TE) verranno definiti successivamente in contraddittorio tra le parti;

Accertato:

- che il Gestore del Servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) è la DIODORO ECOLOGIA S.r.l.;

Visto lo Statuto Comunale, pubblicato sul B.U.R.A. n. 92 Speciale del 22.09.2004;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art. 52 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

ORDINA

al Sig.:

- **Legale Rappresentante pro-tempore** della **DIODORO ECOLOGIA S.r.l.** – C.F. e P. IVA 00720370675;

con decorrenza **dal 01.04.2020 e previa comunicazione dei dati aggiornati all'uopo necessari da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), di:**

- a) provvedere ad accettare presso il Centro di Raccolta sito in Z.A. di C.da Ripoli per l'effettuazione, mediante adeguati sistemi (*preferibilmente cassoni scarrabili a tenuta e con copertura mobile impermeabile*) che garantiscano il rispetto delle previsioni indicate al Capitolo 3.1 (*con particolare riferimento alla parte iniziale relativa alla maggiore capacità dei depositi temporanei ed alle eventuali comunicazioni alle Autorità, agli Enti o alle Istituzioni*), i rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Giulianova (TE) da persone positive al COVID-19 o in isolamento o in quarantena obbligatoria e trasportati dal relativo Gestore del Servizio di igiene urbana ovvero da altro soggetto col quale quest'ultimo abbia deciso di consorziarsi o di cooperare, ai sensi del Capitolo 2.1 lett. f) dell'**Allegato 1** all'Ordinanza del Presidente della giunta regionale d'Abruzzo N. 13 del 22.03.2020 (*di tale circostanza il Comune di Giulianova*

(TE) dovrà dare informazione a tutti i soggetti cui la presente Ordinanza sia stata trasmessa e/o notificata nonché, eventualmente, alle Autorità, agli Enti o alle Istituzioni di cui al Cap. 3.1 dell'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della giunta regionale d'Abruzzo N. 13 del 22.03.2020), garantendo il rispetto di quanto previsto nell'**Allegato 1** all'Ordinanza del Presidente della giunta regionale d'Abruzzo N. 13 del 22.03.2020, con particolare riferimento al Capitolo 2.1 (di rilievo la lett. e) in merito alla contabilizzazione e rendicontazione), per il compimento della quarantena di 9 (nove) giorni al fine di disattivare la carica virale eventualmente presente nei rifiuti in questione (rif.to nota ISS prot. n. 7198 del 04.03.2020) fino alla cessazione dell'efficacia della presente Ordinanza;

- b) di consentire al Gestore del Servizio di igiene urbana del Comune di Giulianova (TE) ovvero ad altro soggetto col quale quest'ultimo abbia deciso di consorziarsi o di cooperare, ai sensi del Capitolo 2.1 lett. f) dell'**Allegato 1** all'Ordinanza del Presidente della giunta regionale d'Abruzzo N. 13 del 22.03.2020, l'accesso al Centro di Raccolta sito in Z.A. di C.da Ripoli per consentire il trasporto dei rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Giulianova (TE) da persone positive al COVID-19 o in isolamento o in quarantena obbligatoria (dopo il decorso del periodo di quarantena) verso impianti di trattamento e/o smaltimento e/o discariche individuati dal medesimo Comune;

al Sig.:

- **Legale Rappresentante pro-tempore del Comune di Giulianova (TE)** – C.F. 00114930670;

con decorrenza **dal 01.04.2020**, di:

- c) di comunicare al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) nonché a tutti i soggetti cui la presente Ordinanza sia stata trasmessa e/o notificata nonché, eventualmente, alle Autorità, agli Enti o alle Istituzioni di cui al Cap. 3.1 dell'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della giunta regionale d'Abruzzo N. 13 del 22.03.2020 i dati identificativi del proprio Gestore del Servizio di igiene urbana nonché di ogni altro soggetto col quale quest'ultimo abbia deciso di consorziarsi o di cooperare, ai sensi del Capitolo 2.1 lett. f) dell'**Allegato 1** all'Ordinanza del Presidente della giunta regionale d'Abruzzo N. 13 del 22.03.2020 per lo svolgimento delle attività ivi previste;

D I C H I A R A

che l'efficacia del presente provvedimento è limitata al ricorrere all'emanazione e/o entra in vigore di norme e/o disposizioni sovracomunali che lo prevedessero;

che il presente provvedimento potrà essere modificato e/o revocato in qualsiasi momento in riferimento al variare delle circostanze che ne hanno costituito presupposto ovvero al ricorrere di giustificati motivi;

A V V I S A

che decorsi i termini suddetti, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. n. 650 del Codice Penale;

D I S P O N E

A) che copia della presente ordinanza venga notificata ai Sig.ri:

- **DIODORO ECOLOGIA S.r.l.** – C.F. e P. IVA 00720370675, nella persona del **Legale Rappresentante pro-tempore**, anticipandola via e-mail info@diodoroecologia.it o PEC diodoroecologia@pec.it, unitamente ai dati aggiornati all'uopo necessari;

- **Comune di Giulianova (TE)** – C.F. 00114930670, nella persona del **Legale Rappresentante pro-tempore**, anticipandola via e-mail info@comune.giulianova.te.it o PEC protocollogenerale@comunedigiulianova.it ;
 - al Responsabile del Settore LL.PP. – **Ing. Angelo DI GENNARO** – sede;
 - al Responsabile del Settore Economico-finanziario – **Dott. Daniele GAUDINI** – sede;
 - al Responsabile del Settore Vigilanza – **Tenente Enio DI BENEDICTIS** – sede;
 - al Responsabile del Settore Urbanistica – **Geom. Claudio DI PIETRANTONIO** – sede;
 - al Responsabile del Settore Amministrativo – **Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS** – sede;
 - medici di medicina generale operanti sul territorio comunale;
- B) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per **30 (trenta) giorni**;
- C) che copia della presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile del Settore LL.PP., *anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dall'art. 52 della L.R. Abruzzo 45/07 e s.m.i.* ed entro 3 giorni dalla data della presente, ai seguenti soggetti:
- *Presidenza del Consiglio dei ministri, Piazza Colonna 370 – 00187 Roma PEC usg@mailbox.governo.it;*
 - *Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma PEC mattm@pec.minambiente.it;*
 - *Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma PEC seggen@postacert.sanita.it;*
 - *Ministro allo Sviluppo Economico, Via Molise, 2 – 00187 Roma PEC dgat.dg@pec.mise.gov.it ;*
 - *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila PEC presidenza@pec.regione.abruzzo.it;*
 - *Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, Via San Bernardino, 1 – 67100 L'Aquila PEC ambiente@comune.laquila.postecert.it;*
 - *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo PEC protocollo@pec.provincia.teramo.it;*
 - *Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione dei Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – 65100 Pescara PEC dpc026@pec.regione.abruzzo.it;*
 - *Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, Via Conte di Ruvo, 74 – 65127 Pescara PEC dpf@pec.regione.abruzzo.it;*
 - *Provincia di Teramo – Tutela e valorizzazione ambiente, Sub Ambito territoriale, Acqua e rifiuti, Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo PEC protocollo@pec.provincia.teramo.it;*
 - *ARTA Abruzzo – Direzione Centrale, Viale G. Marconi, 178 – 65127 Pescara PEC sede.centrale@pec.artaabruzzo.it;*
 - *A.R.T.A. Abruzzo – Dipartimento Provinciale, Piazza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo PEC dist.teramo@pec.artaabruzzo.it;*
 - *A.S.L. di Teramo, Circ.ne Ragusa, 1 – 64100 Teramo PEC aslteramo@raccomandata.eu;*
 - *A.S.L. di Teramo – S.I.E.S.P. PEC siesp@pec.aslteramo.it;*
 - *Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo PEC protocollo.prefte@pec.interno.it;*

I N C A R I C A

il Responsabile del Settore Vigilanza alla notifica del presente atto ai vari soggetti, compresi quelli aventi sede fuori dal territorio comunale, ed alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, lì 01.04.2020

IL SINDACO
f.to (*Giuliano GALIFFI*)